



PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d'Argento al Merito Civile
SETTORE VIABILITA'

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

**Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara
e ne forma parte integrante e sostanziale**

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE
PROVINCIALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA
STRADALE - ANNO 2024 - CUI L00356680397202200013 –
CUP J77H23002030002 - CIG**

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



Sommario

1. PREMESSE	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
2.2 DOTAZIONE TECNICA – REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI	7
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA	9
3.2 CHIARIMENTI.....	9
3.3 COMUNICAZIONI	10
4. OGGETTO, DURATA, IMPORTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO	10
4.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.....	10
4.2 IMPORTO DELL'APPALTO.....	12
4.3 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE)	13
4.4 REVISIONE DEI PREZZI	14
4.5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	14
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	18
7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	18
7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.....	18
7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE	19
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 65, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE)	20
8. AVVALIMENTO	20
9. SUBAPPALTO	23
10. GARANZIA PROVVISORIA	24
11. SOPRALLUOGO	27
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	27
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	31
15.2 DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	33
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14	35
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	36
15.5 DOCUMENTAZIONE PER SOGGETTI ASSOCIATI	36

Documento firmato digitalmente



16.	OFFERTA ECONOMICA	39
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	40
18	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
18.1	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
18.2	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	42
19.	VERIFICA ANOMALIE OFFERTE	44
20.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	45
21.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	46
22.	ACCESSO AGLI ATTI	46
23.	ALTRE PRESCRIZIONI	47
24.	ALLEGATI	49

Documento firmato digitalmente



1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Provincia di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto indicato, come meglio specificato negli elaborati progettuali.

Si indicano di seguito le scadenze relative alla presente procedura:

Termine per la formulazione delle richieste di chiarimento tramite piattaforma SATER: / /2024 ore 12:00;

Termine per la presentazione delle offerte: / /2024 ore 12:00;

Data prima seduta pubblica di gara: / /2024 ore 09:30;

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerta per l'affidamento del contratto oggetto dell'appalto, questa Amministrazione aggiudicatrice, con **Determina del Dirigente del Settore Viabilità n. ___ del ___/___/2024** ha indetto una procedura di gara per l'appalto di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 e dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (successivamente denominato Codice) da aggiudicarsi mediante **procedura aperta**, per lavori a corpo e a misura (art. 5, comma 1 lett.a) dell'Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023), costi della sicurezza e costi della manodopera, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del predetto Decreto e delle altre normative in materia di pubblici appalti di lavori, nonché di quanto contenuto nel bando, nel presente disciplinare e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto e negli altri atti di gara inerenti l'appalto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 e dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Il termine massimo di durata del presente procedimento è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 2, lettera a) dell'Allegato I.3 del Codice.

CUI L00356680397202200013

CUP J77H23002030002

Documento firmato digitalmente



CIG _____

CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

Ai sensi dell'art. 58 del Codice e a fronte della natura e della tipologia dell'intervento, **non è possibile, né economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna, una suddivisione dell'appalto in lotti funzionali** in quanto trattasi di appalto già accessibile dato l'importo non rilevante e la suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice;

Il progetto di fattibilità tecnico – economica ed esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 42, c. 4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, acquisito con protocollo P.G. 10303 del 05/04/2024.

Il progetto di fattibilità tecnico – economica ed esecutivo è stato approvato con l'Atto del Presidente della Provincia n. 44 del 12/04/2024.

Il Responsabile unico del progetto è, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, **l'Ing. Paolo Nobile**, nonché di Responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nominato con Provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. n. 296 del 01/03/2024, pnobile@provincia.ra.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale. La piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la presente procedura di gara è gestita da Intercent – ER attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia – Romagna (in seguito SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito: sito). Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - avviene nel rispetto della legislazione vigente.

Documento firmato digitalmente



L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Disciplina di gara e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Documento firmato digitalmente



Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

2.2 DOTAZIONE TECNICA – REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Documento firmato digitalmente



L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare di gara e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Documento firmato digitalmente



Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Documento di gara unico europeo (DGUE);
- **A1** Dichiarazione di partecipazione;
- **A1_BIS** Presentazione del concorrente;
- **A2** Dichiarazioni integrative del DGUE;
- **A3** Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art.94, comma 3 e comma 4 del Codice;
- **A4** Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE di riunione di imprese;
- **A5** Attestazione di avvalimento;
- **A6** Dichiarazioni per reti di imprese;
- **A7** Dichiarazione quote RTI costituito;
- Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo;
- Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici;
- Elaborati di progetto;

La documentazione predetta è consultabile e scaricabile gratuitamente sul portale SATER all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e sul profilo di committente della Provincia di Ravenna: <http://www.provincia.ra.it/bandigara>.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:

Documento firmato digitalmente



<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> da inoltrare entro il termine indicato sul sito. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione è recapitata, nei modi sopra indicati, a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO, DURATA, IMPORTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO.

4.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE

Documento firmato digitalmente



FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE ANNO 2024. Gli interventi consistono nell'esecuzione di pavimentazioni stradali per tappeti d'usura in conglomerato bituminoso tradizionale o modificato con aggiunta di inerti calcarei o basaltici, previa fresatura a freddo ove necessaria lungo alcuni tratti della S.P. n° 253R S. Vitale, S.P. n° 302R Brisighellese – Ravennate, S.P. n° 306R Casolana, S.P. n° 23 Monticino e Limisano.

Tali lavori sono meglio identificati e quantificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Elenco Prezzi e, in generale, in tutti gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico - economica ed esecutivo.

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori potranno essere consegnati in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 commi 8 e 9 e dell'art. 50, comma 6 del Codice. Viene conseguentemente richiesta ai concorrenti una espressa accettazione della suddetta condizione.

Si precisa che la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, **rimane totalmente a carico dell'appaltatore**. In particolare, rimangono in capo all'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto sono inserite nel capitolato speciale d'appalto.

Nell'ambito delle **lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti alcune delle attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012** quali:

- l'estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;

Documento firmato digitalmente



- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori iscritti alla white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18/04/2013).

4.2 IMPORTO DELL'APPALTO

Come meglio specificato nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo complessivo stimato dell'appalto, **ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice**, ammonta ad Euro 751.000,00 così come meglio riepilogato:

- Euro 739.000,00 quali lavori a misura soggetti al ribasso d'asta;
- Euro 12.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

L'importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta è pari a Euro 739.000,00 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 41 comma 14 del Codice e come specificato nell'art 2 del Capitolato speciale d'appalto, l'importo posto a base di gara ribassabile comprende il costo della manodopera che ammonta a Euro 107.026,93 pari al 14,48% dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice.

Come ritenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del Codice, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

Documento firmato digitalmente



È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: EDILI

- F012 – EDILI: Industrie e Cooperative;
- F015 – EDILI: Artigiane;
- F018 – EDILI: P.M.I.

Il Responsabile Unico del Progetto laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, procederà a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto nella Disciplinare di gara e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (art 102 comma 2 del Codice).

4.3 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE)

Si riepilogano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice, dell'art. 12 del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014 ed ai sensi della Tabella A dell'allegato II.12 al Codice :

Documento firmato digitalmente



LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO	% sull'importo totale a base di gara	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA			
				Prevalente o scorporabile		Subappaltabile (si/no)	
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI	OG 3	751.000,00	100,00	PREVALENTE		SI	Nel limite complessivo del 49,9 % delle lavorazioni della categoria prevalente
TOTALE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA E COSTI PER LA MANODOPERA		751.000,00	100,00				

In base a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, le lavorazioni di cui si compone l'intervento, appartengono alla **categoria prevalente OG3 con classifica III.**

Non sono presenti opere scorporabili.

Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3, sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall'art. 119, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e cioè pari al 49,9%.

4.4 REVISIONE DEI PREZZI

L'eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta nei termini di cui all'art. 60 del Codice e dell'art.31 del Capitolato speciale.

4.5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 38 del Capitolato speciale le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore

Documento firmato digitalmente



l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente Disciplinare di gara, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti – i soggetti di cui all'art. 65 del Codice, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

Documento firmato digitalmente



Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito **FVOE**).

Documento firmato digitalmente



Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Documento firmato digitalmente



Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo **FVOE**.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel **FVOE** i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese della **Camera di Commercio** competente per territorio, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il **FVOE**. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Nel caso di operatori economici concorrenti italiani o stabiliti in Italia, questi devono possedere, a pena di esclusione, l'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai fini della partecipazione all'appalto oggetto del presente Disciplinare di gara e dei lavori da assumere, e precisamente:

- per quanto riguarda la categoria prevalente **OG3**, si richiede il possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'allegato II.12 al Codice la qualificazione nella categoria **OG3 con classifica III**;

Rimangono ferme le prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 226 comma 5 del Codice e dell'art. 92

Documento firmato digitalmente



e ss. del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii..

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono considerate inammissibili le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Documento firmato digitalmente



Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 7.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente Disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 65, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE)

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascun impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

8. AVVALIMENTO

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare di gara.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti del paragrafo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

N.B. Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulta possibile l'individuazione dei mezzi e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recano clausole generiche quali ad esempio "Si

Documento firmato digitalmente



impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente o si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”

Poiché l'art. 104 comma 1 del Codice sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non è ammesso il soccorso istruttorio e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 1, del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. “avvalimento plurimo”).

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del Codice, oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare di gara.

In caso di r.t.i./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del r.t.i./consorzio a favore di altra impresa del medesimo r.t.i./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 Codice e del presente Disciplinare di gara e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel r.t.i. /consorzi.

Documento firmato digitalmente



L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria devono adempiere agli oneri documentali e dichiarativi – ivi inclusa la produzione del contratto di avvalimento - prescritti dall'art. 104 d.lgs. 33/2023, mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del **DGUE** e dell'allegato **A5**. In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta; la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

9. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto del limite del 49,9% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente così come previsto dall'art. 119, comma 1 Codice.

Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei lavori, deve farne dichiarazione necessariamente già in sede di gara utilizzando l'apposita sezione del DGUE parte II, punto D), debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010.

I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2015 [c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania di cantieri; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di

Documento firmato digitalmente



trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;] **dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli apposti elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della città legge 190/2012.**

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo complessivo dei lavori e precisamente di importo pari ad **€ 7.510,00** così come stabilito all'articolo 34 del Capitolato Speciale d'appalto.

Non sono previste le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice trattandosi di appalto sottosoglia.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato alla Provincia di Ravenna, Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., sede di Ravenna, Piazza G. Garibaldi n. 6 - IBAN n. IT44M0627013199T20990000007 – indicando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG. Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare su SATER la ricevuta del versamento effettuato.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, **prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia**, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

Documento firmato digitalmente



http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La stazione appaltante accede ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

L'operatore economico può, alternativamente:

- a) presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023); Tali piattaforme devono consentire agli interessati la verifica telematica di validità della garanzia fideiussoria a chiunque sia in possesso di un duplicato informatico di garanzia fideiussoria o della sua impronta);
- b) presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. A tal fine, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante deve assicurare il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consentire l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.
- c) Presentare una garanzia fideiussoria verificabile a mezzo PEC. Il garante deve fornire un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Documento firmato digitalmente



La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) **essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente, **oltre da chi sottoscrive l'offerta**, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Documento firmato digitalmente



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **NON è prevista obbligatoriamente** alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art 1, comma 67 della L. 266 del 23 dicembre 2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER secondo le modalità specificate al paragrafo 2 del presente Disciplinare di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di gara. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Documento firmato digitalmente



Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno / /2024 a**
pena di esclusione.

La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **20 MB** per singolo file.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Documento firmato digitalmente



L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e con il Documento di Gara Unico Europeo possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. **Non possono essere sanate le carenze della documentazione che compone l'offerta economica.**

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. **Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

Documento firmato digitalmente



- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine

- non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

Documento firmato digitalmente



15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 (Allegato A1);
- 2) DGUE e dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.2 (Allegati A2 ed **(eventuale)** A3);
- 4) **(eventuale)** procura;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) **(eventuale)** documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3 (Allegato A5);
- 7) **(eventuale)** documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4 (Allegati A4, A6 ed A7);
- 8) contributo Anac;
- 9) modello di dichiarazione sostitutiva;
- 10) attestazione assolvimento imposta di bollo;
- 11) relativamente alla categoria prevalente **OG3** - copia conforme all'originale del certificato SOA o autodichiarazione di possesso del requisito di cui trattasi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, da cui risulti la qualificazione per la categoria predetta, con classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere;
- 12) **(eventuale)** Documento riportante dati personali da sottrarre all'accesso di terzi.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A1** da bollare ai sensi di legge.

Il predetto allegato, contenente tutte le dichiarazioni che il concorrente deve rendere, è sottoscritto ai sensi del d.lgs. N 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

Documento firmato digitalmente



b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo, del valore di € 16,00, l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

- **tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)**

Oppure

- **acquistando contrassegno di euro 16,00 e producendo MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica SATER e posto tra i documenti a base di gara;

Oppure

- **mediante pagamento della marca da bollo digitale tramite il servizio pagoPA come da istruzioni al link <https://www.provincia.ra.it/Servizi/Pagamento-on-line-pagoPA>**

In ogni caso il concorrente dovrà caricare nel portale SATER copia scansionata del MOD. F24 quietanzato e relativa ricevuta di addebito rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo o della ricevuta di pagamento del bollo digitale tramite il servizio di pagoPA senza

Documento firmato digitalmente



necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

15.2 DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Con il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma SATER, e l'Allegato A2 "Dichiarazioni Integrative" l'operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e al comma 4 (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno dell'allegato A2)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno dell'allegato A2).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione (non automatica) di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti

Documento firmato digitalmente



fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste **dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h)** del Codice **(RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all' art. 65, co. 2, lett. b) e c)** del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici** indicate, **compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all' art. 65, co. 2, lett. d)** del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti**, compilato separatamente nelle sezioni **A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso **di avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) Codice **allegano l'elenco delle consorziate** e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente **determina l'esclusione** del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

Documento firmato digitalmente



operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice;

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

- **le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui all'allegato A2**, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3 e comma 4, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3 e comma 4. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alle presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **(eventuale)** le dichiarazioni personali, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del Codice, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e comma 4, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE, utilizzando preferibilmente **l'allegato A3**;

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Documento firmato digitalmente



15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Ove l'operatore economico concorrente si avvalga di impresa ausiliaria, l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni di cui all'art. 104 Codice, utilizzando l'apposita sezione del **DGUE** e preferibilmente il modello **allegato A5**.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento contenuta nel predetto Allegato A5;
- 2) il contratto di avvalimento prodotto in originale o copia autentica;

In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta. La mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione. Il contratto deve contenere A PENA DI NULLITA', la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria: (NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e dei mezzi è causa di esclusione dalla gara)

15.5 DOCUMENTAZIONE PER SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente all'**Allegato A7**, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati, conformemente all'**Allegato A7**, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente utilizzando preferibilmente l'**Allegato A4**, attestanti:

Documento firmato digitalmente



- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa raggruppata o consorziata nonché le quote percentuali di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa raggruppata o consorziata corrispondenti alla qualificazione posseduta.

Nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica e non ha i requisiti del consorzio stabile, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, vengono prodotti:
 1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (da ora in avanti "CAD") con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 2. **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
 3. **dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ed ha i requisiti del consorzio stabile, non deve presentare la dichiarazione di cui al punto 3.

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, vengono prodotti:
 1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario della percentuale di

Documento firmato digitalmente



partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato **il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

ovvero

2. **copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese preferibilmente utilizzando apposita sezione dell'**allegato A6** (o

Documento firmato digitalmente



autonoma dichiarazione). Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese già aderenti al contratto di rete**:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- d. nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con poteri di rappresentanza, le dichiarazioni di cui all'**allegato A6**, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dal legale rappresentante di tale organo.

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete con organo comune sprovvisto di poteri di rappresentanza, o sprovviste di organo comune, le dichiarazioni di cui all' **allegato A6**, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma SATER secondo le seguenti modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) **il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base d'asta, espresso in cifre, cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza. Il ribasso deve essere espresso sino alla terza cifra decimale;**

Documento firmato digitalmente



- 2) **i propri costi della manodopera** in relazione al presente appalto ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice;
- 3) **i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice;

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice e successive modificazioni e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del Codice e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del Codice non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

La busta relativa all'offerta economica dovrà inoltre contenere un ulteriore file relativo ad una sintetica presentazione ed individuazione del concorrente (Allegato A1 BIS presentazione del concorrente). Tale inserimento non è a pena di esclusione, tuttavia, considerato che nella presente procedura si attiverà la cosiddetta "inversione procedimentale", risulta necessario che il Seggio di gara sia in grado di identificare correttamente il concorrente al fine di attivare le verifiche indicate al successivo paragrafo 18.2..

La suddetta offerta economica e l'Allegato A1 BIS dovrà essere sottoscritta, mediante firma digitale, secondo quanto prescritto al punto 15.1 per la Domanda di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio del **minor prezzo**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 e dell'art. 50 comma 4 del Codice e, considerato la natura e la tipologia dell'intervento, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

L'**elenco prezzi cui fare riferimento** è l'elenco prezzi regionale delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2283 del 22/12/2023 (disponibile al

Documento firmato digitalmente



link: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi>) e l'elenco prezzi ANAS 2023 Rev. 1 (disponibile al link: <https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi>).

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, così come indicato nel successivo paragrafo 18.2. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica.

Resta in ogni caso la facoltà del RUP di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa secondo le modalità indicate dall'articolo 54 comma 1 del Codice.

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo presso la sede della Provincia di Ravenna **il giorno** / / **2024** **alle ore 09:30**. La seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e gli operatori economici concorrenti potranno partecipare collegandosi alla piattaforma SATER secondo le modalità predette. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, attraverso convocazioni che sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) della Provincia di Ravenna all'indirizzo: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Bandi-di-gara> .

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di Gara costituito dal Dirigente del Settore Viabilità - Responsabile Unico di progetto o suo sostituto in caso di impedimento e da due dipendenti della Provincia di Ravenna di cui uno segretario verbalizzante.

18.1 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella presente procedura, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, **trova applicazione il meccanismo dell'inversione procedimentale**, pertanto il Seggio di gara, successivamente allo svolgimento delle attività previste nel successivo paragrafo 18.2 procederà, nei confronti del **concorrente collocato al primo posto della graduatoria** a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

Documento firmato digitalmente



- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara;
- c) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54 del Codice, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del Codice, in quanto trattasi di fase precedente il provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.

18.2 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In seduta pubblica il soggetto deputato all'espletamento della gara, **avvalendosi della facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice**, procederà attraverso la piattaforma telematica all'acquisizione ed alla successiva apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'individuazione della migliore offerta.

Il seggio di gara, pertanto procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a:

- a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) aprire le buste telematiche B contenenti l'offerta economica e il file relativo alla "presentazione del concorrente" (Allegato A1_Bis_presentazione del concorrente) verificando preliminarmente la regolarità delle rispettive sottoscrizioni. Risulta infatti necessario che il Seggio di gara possa verificare la corretta sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva, così come il rispetto di quanto previsto dall'art 68 comma 14 del Codice. Nel caso in cui l'Allegato A1_BIS Presentazione del concorrente non fosse inserito nella busta B, ovvero non sia stato compilato in modo da identificare in modo certo la compagine del concorrente, si procederà a verificarla attraverso la documentazione amministrativa inserita all'interno della busta A;
- b-bis) verificare, ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice, che gli eventuali consorziati indicati per l'esecuzione da parte di consorzi, non abbiano partecipato in altre forme alla presente procedura. Nel caso si riscontri la partecipazione, richiamato il precedente paragrafo 5, verranno aperte le rispettive buste amministrative per gli approfondimenti del caso;

Documento firmato digitalmente



c) calcolare la soglia di anomalia ai sensi dell'art 54 comma 1 del Codice nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; Il metodo per la determinazione delle offerte anomale, è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.lgs 36/2023)" ed individuato nel Metodo A. In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 1 ultimo periodo del citato art. 54 del Codice di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

d) determinare la graduatoria;

e) individuare conseguentemente l'operatore economico collocato in prima posizione nei confronti del quale procedere poi alla verifica della documentazione amministrativa;

f) verificare quindi la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore di cui alla precedente lett e) a quanto indicato nel presente disciplinare di gara;

g) attivare l'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 101 del Codice e del precedente paragrafo 14;

h) le eventuali esclusioni intervenute in questa fase saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell'art 90 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale.

Sulla base dei calcoli effettuati il Responsabile unico del Progetto formulerà quindi la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala, rimettendo quindi, successivamente, gli atti ed i documenti alla Amministrazione aggiudicatrice per gli adempimenti e le determinazioni di competenza.

Nel caso vi siano più offerte riportanti lo stesso miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio ai sensi dell'articolo 77 del R.D.827/1924.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All'esito della valutazione delle

Documento firmato digitalmente



offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, nella medesima seduta pubblica, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dal Seggio di Gara la proposta di aggiudicazione) prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. A tal fine si precisa che potranno essere richieste, in particolare, indicazioni in ordine al tipo di CCNL applicato dall'impresa ed alle relative tabelle retributive di riferimento, nonché ulteriori precisazioni in merito al monte ore stimato per la realizzazione delle opere, il costo orario individuato per le diverse figure coinvolte, nonché l'eventuale necessità di procedere con nuove assunzioni rispetto al numero di dipendenti in forze al momento di presentazione dell'offerta.

Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

19. VERIFICA ANOMALIE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1 ultimo periodo del Codice, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 (costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene richiedendo per iscritto alla migliore offerta di presentare le spiegazioni, invitando l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. All'offerente è assegnato un termine perentorio di massimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. La stazione appaltante, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si segnala che qualora il concorrente primo in graduatoria non risponda immotivatamente, in sede di eventuale verifica di congruità, alla richiesta di giustificazione dell'offerta, tale comportamento sarà ritenuto dalla Stazione appaltante lesivo della garanzia di trasparenza e correttezza della gara. Il comportamento omissivo potrebbe infatti essere strumentale ad una modifica della graduatoria e/o allo scorrimento della

Documento firmato digitalmente



stessa a favore di altro concorrente in una fase in cui le offerte economiche sono già tutte note. Tale comportamento – che sostanzialmente verrà equiparato alla volontà di sottrarsi all’impegno preso con la presentazione dell’offerta ed al mantenimento della stessa per il termine stabilito nei documenti di gara – sarà sanzionato con l’escussione della garanzia provvisoria e, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità del caso, anche segnalazioni alle autorità competenti (Procura della Repubblica e ANAC).

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Si procede all’aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:

- l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Disciplinare di gara ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 55, comma 1 del Codice.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 53, comma 4 del Codice; in difetto, la Provincia di Ravenna dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell’offerta, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Documento firmato digitalmente



E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia. La Provincia di Ravenna può sia non effettuare o sospendere la gara, che annullarla dopo la sua effettuazione o non dar corso all'aggiudicazione o alla stipulazione del Contratto.

Non sono previste le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice trattandosi di appalto sottosoglia.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nel rispetto di quanto previsto

Documento firmato digitalmente



dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si precisa che nel caso in cui al momento dell'aggiudicazione non fosse operativa la funzionalità della Piattaforma digitale che rende disponibili a tutti gli offerenti non definitivamente esclusi: i verbali di gara, gli altri dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione ai sensi del primo comma dell'art. 36 del Codice, l'accesso a tali atti dovrà avvenire mediante richiesta sulla Piattaforma Telematica.

Qualora il concorrente ritenga che all'interno della documentazione dallo stesso prodotta siano presenti dati personali da sottrarre all'accesso, si chiede di individuare detti dati/informazioni in uno specifico file a parte, il tutto al fine di agevolare le operazioni di eventuali oscuramenti che la stazione appaltante dovrebbe fare in caso di accesso alla documentazione di gara da parte di terzi (punto 12 paragrafo 15).

23. ALTRE PRESCRIZIONI

- Si chiede agli operatori economici partecipanti di indicare, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, se rientrano tra le micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.), così come definite dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003.

- Il pagamento del corrispettivo a fronte dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, sarà effettuato nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

- Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, l'Appaltatore è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a **costituire e consegnare una polizza di assicurazione** che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, e per essa al Responsabile Unico del Progetto, copia della suddetta polizza assicurativa conforme allo schema tipo approvato dalla normativa con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve prevedere le seguenti coperture assicurative:

Documento firmato digitalmente



- PARTITA 1 – OPERE: la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'I.V.A.;
- PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI: la somma assicurata è quantificata in Euro 100.000,00
- PARTITA 3 – DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata è quantificata in Euro 50.000,00
- RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro 500.000,00 con un limite previsto per ogni sinistro pari ad Euro 500.000,00.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

- Il presente appalto è **finanziato** dal contributo concesso alla Provincia di Ravenna per l'annualità 2024 da parte della Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 522 del 25/03/2024 ad oggetto "ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DELLE PROVINCE/CITTÀ METROPOLITANA, PER INTER-VENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANNUALITÀ 2024 AI SENSI DEL COM-MA 2 LETT. B) E COMMA 3 DELL'ART. 167 DELLA L.R. N. 3/1999 E S.M.I.",

- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva le facoltà di cui all'art. 124 del Codice.

- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, si rinvia al seguente link per la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali www.provincia.ra.it/InformativaPrivacyGare.

- Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che l'operatore economico concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna; il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) all'Amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.

- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, con provvedimento motivato, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

- L'aggiudicatario deve presentarsi, alla data che è fissata da questa Provincia di Ravenna, per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa munito inoltre di attestazione di versamento della garanzia definitiva.

- **Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.**

Documento firmato digitalmente



- Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Paolo Nobile.
- Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.
- Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si applicano il Codice, la L. 241/1990, e le altre normative in materia di pubblici appalti.
-

24. ALLEGATI

- Documento di gara unico europeo (DGUE)
- **A1** Dichiarazione di partecipazione
- **A1_BIS** Presentazione del Concorrente
- **A2** Dichiarazioni integrative del DGUE
- **A3** Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art.94, comma 3 e comma 4 del Codice
- **A4** Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE di riunione di imprese
- **A5** Attestazione di avvalimento
- **A6** Dichiarazioni per reti di imprese
- **A7** Dichiarazione quote RTI costituito
- Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
- Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo
- Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici

Il Dirigente del Settore Viabilità
Dott. Ing. Paolo Nobile

Documento firmato digitalmente